

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2055

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CURTI, BRAGA, ROMEO, FERRARI, DE MICHELI, MORASSUT, FORATTINI, AMENDOLA, MALAVASI, TONI RICCIARDI, GHIO, SERRACCHIANI, MARINO, PORTA, ANDREA ROSSI, PANDOLFO, GRIBAUDO, BONAFÈ, CASU

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a favorire la permanenza o il rientro dei giovani laureati nelle aree interne, montane e periferiche

Presentata il 19 settembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di contrastare il fenomeno dello spopolamento, con particolare riferimento alle migrazioni che coinvolgono i giovani laureati, attraverso l'adozione di una serie di strumenti finalizzati al supporto dei comuni situati nelle aree interne, montane e periferiche. Si tratta di soggetti altamente qualificati che costituiscono una componente essenziale del capitale umano di ciascun Paese, sui quali vengono investite risorse significative in termini di istruzione e formazione. Tale impegno mira a favorire il loro inserimento in un mercato del lavoro che diventa sempre più competitivo a livello internazionale. La migrazione dei giovani laureati non è ne-

cessariamente un fenomeno negativo: se temporanea e seguita da un rientro, può arricchire sia l'individuo che le comunità di origine. In questo caso, delle competenze e delle conoscenze acquisite all'estero o in altre regioni possono trarre profitto i settori economici locali, contribuendo allo sviluppo e all'innovazione dei territori di origine dei soggetti che emigrano. Tuttavia, quando l'emigrazione di capitale umano è permanente e non viene bilanciata da un equivalente flusso di ritorno di giovani qualificati, la perdita demografica di questa componente della popolazione assume un peso socio-economico molto gravoso. Questo impatto negativo si riflette soprattutto sul tessuto produttivo delle aree di origine,

in particolare nelle zone più fragili come le aree interne. Tali regioni soffrono cronicamente di problemi strutturali come l'isolamento geografico, la carenza di infrastrutture e la limitata offerta occupazionale. Fattori che risultano ulteriormente aggravati dalla perdita di risorse umane qualificate. Dal rapporto dell'Istituto nazionale di statistica « La demografia delle aree interne: dinamiche recenti e prospettive future », pubblicato il 29 luglio 2024, emerge come, negli ultimi vent'anni, si sia osservato un costante aumento del numero di giovani laureati italiani che si trasferiscono dalle aree interne verso i centri urbani o all'estero. Tra il 2002 e il 2022, in particolare, quasi 330.000 di essi in età compresa tra 25 e 39 anni hanno lasciato le aree interne per trasferirsi nei centri urbani, mentre circa 45.000 sono emigrati all'estero. Durante il medesimo periodo, solo 198.000 giovani laureati sono tornati nelle aree interne dai centri urbani e appena 17.000 dall'estero. Si tratta di una tendenza che ha generato una perdita netta pari a 160.000 giovani laureati a danno delle aree interne, con 132.000 risorse qualificate trasferite presso i centri urbani e 28.000 in Paesi esteri. Il fenomeno, meglio noto come « fuga di cervelli », non solo priva le aree interne di capitale umano essenziale per il loro sviluppo, ma contribuisce anche ad ampliare le disparità regionali. La mancanza di opportunità lavorative adeguate, unitamente alla limitatezza dei servizi pubblici e alla carenza di infrastrutture, spinge i giovani a cercare migliori prospettive altrove. Per contrastare questa tendenza, è fondamentale realizzare politiche finaliz-

zate a favorire il ritorno dei giovani qualificati e migliorare l'attrattività delle aree interne. Oltre agli investimenti in infrastrutture, sviluppo economico locale, innovazione tecnologica e servizi essenziali come sanità e istruzione, occorre adottare le misure che consentano di trovare soluzioni nel breve e medio periodo. La presente proposta di legge, pertanto, mira a supportare le assunzioni e l'imprenditorialità giovanile, al fine di generare un circuito virtuoso che valorizzi le competenze dei giovani laureati e incoraggi lo sviluppo economico, contribuendo al contempo alla genesi di un ambiente più favorevole alla permanenza e al rientro dei giovani talenti.

Nel dettaglio, l'articolo 1 precisa l'ambito di applicazione della legge sotto il profilo territoriale e dei soggetti beneficiari.

L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte a favorire il rientro o la permanenza dei giovani laureati presso i comuni delle aree interne, attraverso incentivi fiscali e contributivi destinati alle imprese che assumono tali soggetti, nonché contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato riservati a nuove iniziative dagli stessi avviate nei territori di riferimento. Sono altresì previste semplificazioni amministrative e defiscalizzazioni. Il medesimo articolo introduce inoltre i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega.

L'articolo 3 stabilisce il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi.

L'articolo 4 reca, infine, le disposizioni finanziarie.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge si applica ai comuni intermedi, periferici o ultraperiferici come individuati dalla Strategia nazionale per le aree interne per il ciclo di programmazione 2021-2027.

2. Ai fini della presente legge, per « comuni delle aree interne, montane e periferiche » si intendono i territori dei comuni intermedi, periferici o ultraperiferici di cui al comma 1.

3. Le misure previste dalla presente legge sono destinate a incentivare il rientro o la permanenza nei comuni delle aree interne, montane e periferiche dei soggetti, ivi residenti in data antecedente all'iscrizione al corso di istruzione universitaria, che abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale da non oltre cinque anni.

Art. 2.

(Delega al Governo per favorire la permanenza o il rientro di giovani laureati nei comuni delle aree interne, montane e periferiche attraverso il sostegno alle assunzioni e alle iniziative imprenditoriali)

1. Al fine di favorire la permanenza o il rientro nei comuni delle aree interne, montane e periferiche, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, uno o più decreti legislativi per disciplinare, promuovere e incentivare l'occupazione e le iniziative imprenditoriali dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive alle imprese aventi sede

operativa in uno dei comuni delle aree interne, montane e periferiche che assumono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, a tempo indeterminato per un periodo non inferiore a cinque anni;

b) concessione di contributi a fondo perduto per la costituzione di nuove imprese nei comuni delle aree interne, montane e periferiche da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, purché le stesse mantengano la sede legale e operativa nei medesimi comuni per un periodo non inferiore a sette anni;

c) erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per sostenere le *start-up*, con particolare riguardo a quelle innovative, e gli investimenti delle nuove imprese costituite nei comuni delle aree interne, montane e periferiche dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, purché le stesse mantengano la sede legale e operativa nei medesimi comuni per un periodo non inferiore a sette anni;

d) introduzione di misure di defiscalizzazione dei redditi derivanti dalle attività lavorative e imprenditoriali svolte nei comuni delle aree interne, montane e periferiche e avviate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nonché dalle imprese che assumono i medesimi soggetti a tempo indeterminato per un periodo non inferiore a cinque anni;

e) adozione di disposizioni volte a semplificare le procedure amministrative per la costituzione di nuove imprese e l'assunzione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei comuni delle aree interne, montane e periferiche.

Art. 3.

(Procedimento per l'adozione dei decreti legislativi)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni

dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 2 e con la procedura di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, o mediante altre risorse disponibili stabilite annualmente con legge di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0107390